



Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo è responsabile di **reati penali** e **danni civili**.

Bullismo e cyberbullismo: reati e responsabilità

I ragazzi e le ragazze responsabili di azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano, i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse** (art. 581)
- **lesione personale** (art. 582)
- **ingiuria** (art. 594)
- **diffamazione** (art. 595)
- **violenza privata** (art. 610)
- **minaccia** (art. 612)
- **danneggiamento** (art. 635)

Nei casi più gravi, basta la denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Cosa succede quando un **minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?**

Per il nostro ordinamento l'**imputabilità penale** (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno.

Cosa si intende per "**imputabilità**"?

Vuol dire avere la cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".

Per poter avviare un **procedimento penale** nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto **14 anni**
- che anche se maggiore di 14 anni, sia **in grado di intendere e volere** (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con disabilità psichiche)

*Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi **può dar vita a due processi**, l'uno penale e l'altro civile.*

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne

I Genitori

Devono **educare** adeguatamente e **vigilare**, cercando di **correggere** i comportamenti devianti.
Questa responsabilità **persiste** anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola

- Se il minore ha compiuto 14 anni, risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.
- Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.
- Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa di:
 - Aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene definita dal giudice in base alle circostanze),
 - Aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta
 - Non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, vista l'imprevedibilità e repentinà dell'azione dannosa.

Gli insegnanti e la scuola

Nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica (didattica ordinaria, viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive) il docente ha il dovere di **impedire comportamenti dannosi** verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A rispondere in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante.

L'insegnante ha un dovere di **vigilanza** e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una "culpa in vigilando", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Praticamente significa che **deve essersi trattato di un caso fortuito**, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Inoltre l'insegnante **deve dimostrare** di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

- art. 2048 codice civile , per cui gli insegnanti sono responsabili dei danni procurati dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”
- art. art.61 della L. 312/1980 n. 312, per cui il personale scolastico è chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”).